

Piano Mirato di Prevenzione **LEGNO - Cancerogeni**

Presentazione

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) e il relativo Piano Regionale della Prevenzione (PRP) rappresentano i principali documenti di programmazione delle attività di sanità pubblica per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Tra gli obiettivi del PNP 2020-2025 e della relativa declinazione regionale, nella programmazione delle azioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è prevista l'attuazione dei Piani Mirati di Prevenzione (PMP).

I PMP rappresentano un nuovo modello di intervento attivo, coerente con i Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, in grado di coniugare vigilanza e assistenza, aumentando così l'efficienza dell'azione pubblica e il livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Regione del Veneto, condividendo la programmazione con Enti e Parti Sociali in sede di Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex articolo 7 del D.Lgs. 81/2008), ha individuato tre settori strategici per l'applicazione di tali PMP: i settori del legno, della logistica e della metalmeccanica.

La presente check-list di autovalutazione rappresenta uno dei principali strumenti per l'attuazione dei PMP; diversamente dalla check-list breve, da restituire al Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPISAL) territorialmente competente, approfondisce maggiormente i principali aspetti sui rischi ritenuti particolarmente significativi, per supportare l'impresa coinvolta nel percorso di autovalutazione e di individuazione dei miglioramenti cui tendere.

Pertanto, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dalla norma, può costituire uno strumento utile per effettuare una autovalutazione da parte dell'azienda e per individuare le misure per una corretta gestione dei rischi in essa descritti.

Le domande della presente check-list sono suddivise in sezioni specifiche dedicate ai seguenti temi:

A. Valutazione del rischio

A.1 Misure di prevenzione e protezione

B. Sorveglianza sanitaria

C. Scheda conclusiva

La Scheda conclusiva è uno strumento dove riportare la programmazione e la realizzazione di interventi di adeguamento/miglioramento resisi necessari al completamento dell'autovalutazione.

In calce al questionario è riportato l'elenco dei principali documenti da predisporre e mettere a disposizione degli organi di vigilanza (in corso di sopralluogo e/o a seguito di richiesta). Si precisa che si tratta di un elenco non esaustivo di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, finalizzato esclusivamente ad orientare l'azienda nell'individuazione dei documenti più rilevanti in relazione allo specifico settore produttivo.

A. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1) In azienda vengono lavorati legni classificati duri o materiali che li contengono tipo truciolati, compensati, MDF o altro?	SI	NO
2) Se sì, è stata eseguita la valutazione del rischio ex art. 236 D.Lgs 81/2008 di esposizione a polveri di legno duro?	SI	NO
3) Nella valutazione sono stati coinvolti almeno il medico competente (MC), il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ove presente?	SI	NO
4) Chi effettua la valutazione del rischio chimico ha sufficienti conoscenze di chimica, tossicologia e igiene industriale (anche in caso di uso di sistemi semplificati e di software dedicato)?	SI	NO
5) Nella valutazione del rischio si è tenuto conto di eventuali azioni già eseguite in passato (sorveglianza sanitaria, monitoraggi ambientali, ecc.)?	SI	NO
6) E' stata considerata la necessità di aggiornare la valutazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo limite di esposizione professionale a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2019/130 (2 mg/m ³ frazione inalabile)?	SI	NO
7) Sono state individuate le attività che possono esporre i lavoratori a polvere di legno duro?	SI	NO
8) Sono state definite le mansioni dei singoli lavoratori, eventualmente raggruppandoli per gruppi con il medesimo profilo di esposizione (SEG) in relazione alla polvere di legno duro?	SI	NO
9) La valutazione ha tenuto conto di caratteristiche, durata e frequenza delle lavorazioni?	SI	NO
10) Sono state individuate le operazioni di pulizia, manutenzione o altre situazioni non ordinarie che potrebbero determinare un'esposizione a polveri di legno duro?	SI	NO
11) La valutazione ha tenuto conto dei quantitativi di legno o semilavorati contenenti legno duro utilizzati?	SI	NO
12) La valutazione ha tenuto conto della tipologia delle lavorazioni effettuate?	SI	NO
13) Nel documento di valutazione dei rischi (DVR) è riportato l'esito della valutazione dei punti precedenti?	SI	NO
14) Nel DVR è riportato il numero di lavoratori esposti o potenzialmente esposti?	SI	NO
15) E' riportata l'esposizione dei lavoratori?	SI	NO
16) Nel DVR sono riportate le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati?	SI	NO
17) Il rischio da polveri di legno duro viene rivalutato almeno con frequenza triennale (art. 236 c 5 D.Lgs 81/2008)?	SI	NO

A.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

A.1.1 SOSTITUZIONE E RIDUZIONE		
1) E' stato evitato o ridotto, ove possibile, l'uso di legni duri o semilavorati che rilasciano polvere di legno duro a favore di essenze non classificate come cancerogene?	SI	NO
2) Se la sostituzione non è possibile la lavorazione di legni duri o semilavorati che rilasciano polvere di legno duro avviene in un sistema chiuso o quanto meno compartimentato?	SI	NO
3) Se il ricorso ad un sistema chiuso risulta tecnicamente impossibile, si è provveduto affinché il livello di	SI	NO



REGIONE DEL VENETO



VENETO

Piano
Regionale
Prevenzione
del Veneto

PMP LEGNO_CANCEROGENI / CHECK-LIST DI AUTOVALUTAZIONE / Marzo 2023

esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore ai valori limite stabiliti nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008?

A.1.2 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI		
1) E' stato limitato il numero di lavoratori esposti a polveri di legno duro anche isolando le lavorazioni a maggior emissione di polvere in aree predeterminate?	SI	NO
2) Tali aree sono segnalate ed accessibili solo ai lavoratori autorizzati?	SI	NO
3) Le lavorazioni sono progettate, programmate e sorvegliate in modo che non vi sia emissione di polvere di legno duro nell'ambiente di lavoro?	SI	NO
4) Se non è possibile evitare l'emissione di tali agenti nell'ambiente di lavoro, essi vengono eliminati mediante aspirazione localizzata?	SI	NO
5) L'ambiente di lavoro è comunque dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale?	SI	NO
6) Gli impianti di ventilazione generale e localizzata sono costruiti secondo le linee tecniche applicabili ¹ ?	SI	NO
7) Tutti i punti di lavorazione, ove vi sia emissione di polveri di legno, sono aspirati?	SI	NO
8) La manutenzione degli impianti di ventilazione ed aspirazione localizzata è effettuata periodicamente e secondo metodiche appropriate?	SI	NO
9) La manutenzione degli impianti di ventilazione ed aspirazione localizzata è registrata?	SI	NO
10) Nel caso di aspirazione è previsto un reintegro dell'aria avente una portata pari o superiore a quella estratta?	SI	NO
11) Viene controllata l'efficienza dell'impianto?	SI	NO
12) L'efficienza dell'impianto è dotato di un controllo in continuo con pressostato differenziale?	SI	NO
13) L'efficienza dell'impianto viene controllata periodicamente con la misura della velocità dell'aria con anemometro?	SI	NO
14) Sono state elaborate procedure (nelle quali siano stati definiti ruoli e compiti del personale) per garantire il corretto e tempestivo funzionamento degli impianti di ventilazione e aspirazione in modo che la gestione NON avvenga a discrezione degli operatori?	SI	NO
15) L'efficacia delle misure di cui ai punti precedenti è stata verificata mediante la misurazione delle polveri di legno duro?	SI	NO
16) Le misurazioni delle polveri di legno duro sono state realizzate conformemente alle indicazioni dell'allegato XLI del D. Lgs. 81/2008?	SI	NO
17) Le misurazioni sono rappresentative dell'esposizione in termini di spazio, di tempo, di tutte le mansioni e attività svolte dal gruppo con il medesimo profilo di esposizione (SEG)?	SI	NO
18) Il numero delle misurazioni effettuate è sufficiente per un valido confronto con il VL a norma della UNI EN 689:2019?	SI	NO
19) Per ciascun campione il valutatore, secondo la UNI EN 689:2019, ha documentato le seguenti informazioni rilevanti per la futura interpretazione dei risultati delle misurazioni dell'esposizione:	SI	NO
a) identificazione del SEG e dei lavoratori	SI	NO
b) descrizione del posto di lavoro	SI	NO
c) mansioni lavorative svolte	SI	NO
d) misure di gestione del rischio come controllo tecnico (compreso il loro stato operativo), DPI, organizzazione del lavoro, ecc.	SI	NO
e) condizioni ambientali pertinenti sul luogo di lavoro (ad esempio temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, movimento dell'aria)	SI	NO
f) presenza di altre o insolite attività, incidenti, etc. (ad es. attività di manutenzione o non ordinarie, ai sensi della UNI EN 689:2019)	SI	NO
20) Si è preferito il campionamento personale ?	SI	NO
21) E' stato definito se, dopo aver raggiunto il massimo livello di protezione collettiva, sono necessari anche i dispositivi di protezione individuale?	SI	NO
22) Se sono necessari i DPI, sono stati definiti i requisiti di marcatura CE e le caratteristiche prestazionali secondo le norme tecniche di riferimento?	SI	NO
23) Se sono necessari i DPI è stato individuato da quali lavoratori e per quali lavorazioni vanno utilizzati?	SI	NO
24) E' stato effettuato l'addestramento per i DPI di III categoria?	SI	NO
25) Si provvede alla regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti?	SI	NO
26) E' stata preclusa la possibilità di effettuare attività di pulizia con aria compressa?	SI	NO
27) Per le attività di pulizia vengono utilizzati sistemi di aspirazione con filtro ad alta efficienza?	SI	NO
28) Per le operazioni lavorative particolari, come la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori, è prevista una procedura conforme ai contenuti dell'art. 241 del D.Lgs. 81/2008?	SI	NO

¹ Tra le linee tecniche applicabili si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: "INDUSTRIAL VENTILATION: A MANUAL OF RECOMMENDED PRACTICE FOR DESIGN", 30TH EDITION ACGIH; HANDBOOK OF VENTILATION FOR CONTAMINANT CONTROL, ACGIH; UNI EN 12779 – sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno – sistemi fissi di estrazione di trucioli e polveri.



REGIONE DEL VENETO

Piano
Regionale
Prevenzione
del Veneto
VENETO

PMP LEGNO_CANCEROGENI / CHECK-LIST DI AUTOVALUTAZIONE / Marzo 2023

A.1.3 MISURE IGIENICHE

1) I lavoratori hanno a disposizione idonei indumenti protettivi da riporre in spazi separati dagli abiti civili?	SI	NO
2) I DPI sono custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione?	SI	NO
3) I DPI sono riparati o sostituiti quando difettosi o deteriorati?	SI	NO
4) Nelle aree predeterminate per l'esecuzione di lavorazioni con emissione di polveri di legno duro è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano e applicare cosmetici?	SI	NO

A.1.4 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1) I lavoratori esposti a polveri di legno duro sono stati informati e formati, prima di essere adibiti all'attività, e successivamente con frequenza almeno quinquennale, ed ogni qualvolta si verificano cambiamenti significativi nelle lavorazioni, secondo i contenuti previsti dall'art. 239 del D.Lgs. 81/2008?	SI	NO
2) E' presente documentazione specifica su l'informazione e l'addestramento effettuati (registri, attestati, procedure)?	SI	NO
a) A tal riguardo, l'RLS è stato consultato?	SI	NO
3) I lavoratori che hanno partecipato alla formazione e addestramento sono adeguatamente consapevoli dei rischi, conoscono e applicano le misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali, collettive ed individuali) predisposte dall'azienda?	SI	NO

B. SORVEGLIANZA SANITARIA

1) E' stato nominato un Medico Competente per l'espletamento della Sorveglianza Sanitaria?	SI	NO
2) I lavoratori sono a conoscenza del nominativo del Medico Competente Aziendale?	SI	NO
3) La nomina è stata formalizzata con un atto sottoscritto dal datore di lavoro e dal medico competente?	SI	NO
4) Il Medico Competente è stato coinvolto nella valutazione dei rischi aziendali?	SI	NO
5) Il Medico Competente ha preso visione delle misure di esposizione dei lavoratori (<i>ad esempio vibrazioni, rumore, agenti chimici</i>)?	SI	NO
6) Il Medico Competente ha preso visione diretta degli ambienti di lavoro al fine di individuare i rischi per la salute dei lavoratori e di stilare il protocollo di sorveglianza sanitaria?	SI	NO
7) Il Medico Competente esegue una visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o in occasione di variazioni del ciclo tecnologico?	SI	NO
8) Il Medico Competente ha stilato il protocollo di sorveglianza sanitaria che intende adottare coerente con la valutazione dei rischi, con relative periodicità delle visite mediche e degli accertamenti integrativi, consegnandolo al datore di lavoro?	SI	NO
9) Vengono effettuate le visite periodiche con le scadenze previste dal protocollo sanitario per valutare il permanere dei requisiti di idoneità specifica alla mansione?	SI	NO
10) I lavoratori sottoposti ad accertamenti sanitari per esposizione al rischio chimico e/o cancerogeno vengono visitati al termine del rapporto di lavoro?	SI	NO
11) Il medico competente consegna i singoli giudizi di idoneità alla mansione specifica sia al lavoratore che al datore di lavoro?	SI	NO
12) Nel giudizio di idoneità viene riportata la facoltà di ricorso allo SPISAL territorialmente competente entro i 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione?	SI	NO
13) In collaborazione con il medico competente, il datore di lavoro ha individuato nel DVR le mansioni incompatibili con lo stato di gravidanza o per la lavoratrice madre fino a sette mesi dopo il parto?	SI	NO
14) Nel caso in cui la valutazione abbia evidenziato un rischio per la salute, i lavoratori esposti a polveri di legno duro sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria (SS)?	SI	NO
15) Il DdL, su conforme parere del MC, ha adottato misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati?	SI	NO
16) Il MC ha informato il DdL se gli accertamenti sanitari hanno evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione?	SI	NO
17) Il MC ha fornito ai lavoratori adeguate informazioni sulla SS cui sono sottoposti con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa?	SI	NO
18) I lavoratori esposti per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono iscritti nel registro di esposizione, nel quale è riportata l'attività svolta e il valore dell'esposizione alle polveri di legno duro?	SI	NO



La presente scheda costituisce una proposta di strumento, liberamente integrabile, dove annotare in maniera sintetica gli interventi da eseguire e la relativa tempistica, per favorire l'azienda nell'attuazione di un eventuale percorso di miglioramento.

[illegible]

Elenco dei principali documenti

Documenti di natura generale
Documento di valutazione dei rischi
Documento unico valutazione rischi interferenti (DUVRI) nel caso di lavori in appalto o contratti d'opera
Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e/o Modello di Organizzazione e Gestione per la sicurezza (eventuale) ²
Organigramma aziendale per la sicurezza
Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e rispettivi corsi di formazione
Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale (RLS/RLSt) e rispettivi corsi di formazione
Nomina del Medico Competente (se prevista)
Protocollo di sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità alla mansione specifica (se previsti)
Documentazione attestante la comunicazione annuale da parte del Medico Competente dei dati anonimi e collettivi relativi alla sorveglianza sanitaria effettuata, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 81/2008
Documentazione attestante l'effettuazione delle riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008
Nominativo degli addetti designati per le emergenze (antincendio e primo soccorso) e rispettivi corsi di formazione
Documentazione attestante la formazione obbligatoria e l'aggiornamento periodico di Dirigenti, Preposti, Lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dei vigenti Accordi Stato-Regioni
Verbale di Visita Tecnica (VVT) o Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi del D.P.R.n. 151/2011 o Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
Dichiarazione di rispondenza per impianti elettrici realizzati prima del 13 marzo 1990 o dichiarazione di conformità per impianti elettrici realizzati dopo il 13 marzo 1990
Dichiarazione di Conformità Denuncia degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (con relativi verbali di verifica periodica)
Denuncia degli impianti elettrici installati in zone con pericolo di esplosione o incendio (con verifica biennale) ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37
Documenti specifici in base al settore di attività
Documento di valutazione dei rischi con particolare riferimento a: - Titolo III - Capo I - Attrezzature di lavoro - Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi - Titolo VIII - Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro - Titolo VIII - Capo III - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a vibrazioni - Titolo IX - Capo I - Protezione da agenti chimici - Titolo IX - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Libretti matricolari dei recipienti a pressione - Titolo III - Capo I - Attrezzature di lavoro
Libretti degli impianti di sollevamento di persone o materiali con verbali di verifica periodica.
Denuncia degli impianti elettrici installati in zone con pericolo di esplosione o incendio (con verifica biennale).
Schede di sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate
Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 81/2008

Eventuali materiali e documenti tecnici di approfondimento saranno disponibili nei siti internet istituzionali della Regione del Veneto e delle Aziende ULSS.

² L'adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) certificati (es. Norma UNI ISO 45001:2018) produce un significativo miglioramento della salute e sicurezza in azienda (ad esempio una marcata riduzione della numerosità e gravità degli infortuni). Le piccole e medie aziende che non trovano conveniente implementare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) possono adottare il sistema semplificato, introdotto con il DM 13 febbraio 2014, relativo al modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG) che, tra l'altro, come stabilito dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08, ha effetto esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quali sono ad esempio le imprese condotte in forma societaria. Si ricorda che l'implementazione efficace di un SGSL o l'adozione corretta del MOG può contribuire alla riduzione del tasso assicurativo INAIL (rif. Mod. OT 23).

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-mod-ot23-istruzione-operativa-4-2-2022.pdf?section=atti-e-documen>